

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
233/2015/E/EEL

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE GIOIA ANGELO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
T0600338, T0600384 E T0600747**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con note del 21 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33959 del 24/11/2014) e del 25 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34270 e n. 34279 del 26/11/2014), la Ditta Individuale Gioia Angelo (di seguito: reclamante) ha presentato tre reclami nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando il mancato accoglimento delle richieste di modifica di tre preventivi di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, relativi alle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747;
2. i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione, da parte del gestore, della modifica dei preventivi di connessione;
3. con nota del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34595 del 27/11/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo relativo alla pratica di connessione T0600747;
4. con nota del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34710 del 28/11/2014), Enel Distribuzione ha trasmesso all’Autorità il certificato di morte del sig. Giovanni Sgura, attestante l’avvenuto decesso in data 16 maggio 2013, nonché alcuni documenti, relativi a pratiche di connessione diverse da quelle oggetto della presente controversia, sottoscritti dal predetto sig. Giovanni Sgura in data successiva al suo decesso;
5. l’Autorità ha, quindi, avviato una serie di verifiche volte a individuare quali reclami, oltre a quelli segnalati da Enel Distribuzione, fossero interessati dalla presenza di documenti recanti la firma del sig. Giovanni Sgura apposta in data successiva al 16 maggio 2013. A seguito delle suddette verifiche e con particolare riferimento ai reclami relativi alle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747, l’Autorità ha rinvenuto:
 - a) tra i documenti acquisiti agli atti del procedimento di trattazione del reclamo relativo alla pratica di connessione T0600747, una comunicazione, datata 11 giugno 2013, recante la firma del defunto sig. Giovanni Sgura in qualità di mandatario con rappresentanza per la gestione della pratica T0600747; ritenendo che tale comunicazione costituisse elemento essenziale di una delle due contestazioni oggetto del reclamo *de quo*, l’Ufficio responsabile del procedimento, sentito il Collegio dell’Autorità, ha dichiarato, con nota del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7061 del 27/02/2015), l’improcedibilità del

- reclamo, nella parte relativa all'annullamento della pratica di connessione per mancata accettazione del preventivo entro i termini previsti dal TICA e ne ha disposto, quindi, l'archiviazione *in parte qua*. Con la medesima nota, l'Ufficio responsabile del procedimento ha disposto, altresì, la prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo relativo alla medesima pratica T0600747, per la contestazione relativa al mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione;
- b) tra i documenti acquisiti con i reclami relativi alle pratiche di connessione T0600338 e T0600384, due comunicazioni, datate 11 giugno 2013, recanti la firma del defunto sig. Giovanni Sgura in qualità di mandatario con rappresentanza per la gestione delle pratiche T0600338 e T0600384; ritenendo che tali comunicazioni costituissero elementi essenziali di una delle due contestazioni oggetto dei reclami *de quibus*, l'Ufficio responsabile dei procedimenti, sentito il Collegio dell'Autorità, ha dichiarato, con note del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7052 e n. 7053 del 27/02/2015), l'inammissibilità dei reclami, nella parte relativa all'annullamento delle pratiche per mancata accettazione dei preventivi di connessione entro i termini previsti dal TICA e ne ha disposto, pertanto, l'archiviazione *in parte qua*. Con le medesime note, l'Ufficio responsabile dei procedimenti ha comunicato, inoltre, l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami relativi alle medesime pratiche T0600338 e T0600384, per la contestazione relativa al mancato accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi di connessione;
6. con nota del 27 aprile 2015, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina;
7. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747, avviati con note del 27 febbraio 2015 (rispettivamente, prot. Autorità n. 7052, n. 7053 e n. 7061 del 27/02/2015), possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica di un preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo; a questo punto, il gestore di rete, attenendosi alle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, evidenziandone le motivazioni, la richiesta di modifica del preventivo.

QUADRO FATTUALE

9. A seguito di tre richieste, presentate dal sig. Giovanni Giuliani, in qualità di mandatario con rappresentanza del reclamante, per la connessione alla rete di altrettanti impianti eolici siti nel Comune di Potenza (PZ), ciascuno da 60 KW di potenza, il gestore inviava, in data 26 marzo 2013, tre preventivi di connessione identificati dai codici pratica T0600338, T0600384 e T0600747;
10. successivamente, con note del 28 maggio 2013, il sig. Giovanni Giuliani chiedeva, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica dei suddetti preventivi di connessione, al fine di conseguire soluzioni tecniche di connessione più economiche che contemplassero una minore estensione delle linee elettriche da realizzare;
11. con note del 20 giugno 2013, il gestore comunicava al reclamante (*rectius* alla società mandataria, Immobiliare 2003 S.r.l.), di non poter accogliere le sopracitate richieste di modifica dei preventivi di connessione, in quanto le soluzioni tecniche di connessione individuate nei preventivi del 26 marzo 2013 rappresentavano già, in relazione all'assetto e alla capacità di trasporto della propria rete, *“la soluzione al minimo tecnico tale da escludere la possibilità di soluzioni alternative diverse meno onerose”*; nelle medesime note il gestore precisava, inoltre, che la richiesta di modifica dei preventivi di connessione non sospende i termini per l'accettazione degli stessi e procedeva, pertanto, all'annullamento delle pratiche T0600338, T0600384 e T0600747 per mancata accettazione dei preventivi nei tempi prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

12. Il reclamante contesta le comunicazioni con cui il gestore, da un lato, ha disposto, l'annullamento delle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747 e, dall'altro, ha rifiutato le tre richieste di modifica dei preventivi di connessione presentate in data 28 maggio 2013;
13. in particolare, il reclamante evidenzia come, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il gestore sia tenuto a emettere un nuovo preventivo di connessione, sia nel caso in cui la soluzione tecnica sia migliorativa rispetto a quella originaria, sia nel caso in cui la soluzione tecnica rimanga invariata rispetto alla precedente;
14. il reclamante rileva, infine, la disparità di trattamento rispetto alla gestione di altre pratiche di connessione, per le quali, a seguito di analoghe richieste di modifica del preventivo, il gestore ha proceduto a emettere un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione tecnica diversa rispetto a quella precedentemente individuata.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

15. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo in merito alle contestazioni avanzate con i reclami oggetto della presente decisione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

16. In merito alla contestazione del reclamante circa l'annullamento delle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747, si richiamano integralmente le note del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7052, n. 7053 e n. 7061 del 27/02/2015), con cui si è disposta l'archiviazione *in parte qua* dei reclami oggetto della presente decisione;
17. in merito, invece, alla contestazione del reclamante relativa al diniego di modifica dei preventivi di connessione, si rileva come l'articolo 7, comma 5, del TICA consenta al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o rifiutare, nell'ambito della medesima procedura, la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
18. in particolare, la facoltà, attribuita al gestore di rete, di rifiutare la modifica del preventivo di connessione è bilanciata dall'obbligo, in capo al gestore medesimo, di motivare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione;
19. infatti, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, del TICA, che impone al gestore di "*evidenziare le motivazioni del rifiuto*", da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. n. 79/1999), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
20. Ciò premesso, oggetto delle controversie *de quibus* è la valutazione dell'adeguatezza della motivazione con cui il gestore ha rifiutato, nelle note del 20 giugno 2013, l'elaborazione di nuovi preventivi di connessione in relazione alle pratiche T0600338, T0600384 e T0600747;
21. al riguardo, si rileva come il reclamante (*rectius* il mandatario sig. Giovanni Giuliani) non abbia evidenziato, nelle richieste di modifica dei preventivi del 28 maggio 2013, alcuna variazione relativa all'ubicazione, alla potenza o alla fonte degli impianti di produzione; come chiarito nei reclami presentati all'Autorità, le sopraccitate richieste sono state presentate esclusivamente al fine di trovare una soluzione tecnica meno onerosa, auspicando che, nel tempo intercorso tra l'emissione dei primi preventivi e le richieste di modifica (circa due mesi), le

condizioni della rete del gestore fossero variate e consentissero, quindi, l'individuazione di soluzioni di connessione di estensione più contenuta rispetto alle precedenti, che prevedevano, invece, la costruzione di nuove linee elettriche in media tensione per un'estensione di circa 2 km.

22. Nel quadro così delineato, la motivazione con cui il gestore ha rifiutato la modifica dei preventivi di connessione, appare ragionevole oltretutto adeguata; infatti, secondo quanto asserito dal gestore stesso nelle note del 20 giugno 2013, a fronte di una mancata variazione dell'assetto e della capacità di trasporto della propria rete, le soluzioni di connessione, individuate nei preventivi del 26 marzo 2013, rappresentavano ancora, al momento delle richieste di modifica dei preventivi, le soluzioni tecniche minime di connessione, non essendo disponibili soluzioni alternative meno onerose;
23. non è, inoltre, condivisibile quanto sostenuto dal reclamante circa l'obbligo del gestore di emettere in ogni caso un nuovo preventivo di connessione, anche qualora la soluzione tecnica minima rimanga invariata; l'articolo 7, comma 5, del TICA consente, infatti, al gestore di rete, alternativamente, di elaborare un nuovo preventivo di connessione o di rifiutare - evidenziandone le ragioni - la richiesta di modifica del preventivo.
24. Nei casi di specie, il gestore si è avvalso della facoltà, prevista dal più volte citato articolo 7, comma 5, del TICA, di rifiutare la modifica dei preventivi di connessione, adempiendo, inoltre, all'obbligo, di cui al medesimo articolo, di evidenziare la motivazione del rifiuto opposto; motivazione che, come detto, appare del tutto adeguata e ragionevole, in quanto fondata sulla mancata variazione dell'assetto di rete;
25. irrilevante, ai fini della decisione della presente controversia, risulta, poi, la circostanza, per cui, il gestore, a fronte di analoghe richieste di modifica dei preventivi di connessione, abbia, per pratiche di connessione diverse da quelle oggetto della presente controversia, emesso nuovi preventivi di connessione; la diversa scelta effettuata in tali casi dal gestore può derivare, infatti, dall'intervenuto mutamento delle condizioni di rete, tale da rendere disponibile una nuova e diversa soluzione tecnica minima di connessione.
26. Si rileva, infine, come resti comunque impregiudicato il diritto del reclamante di presentare una nuova richiesta di connessione alla rete, eventualmente avvalendosi della facoltà, prevista all'articolo 6, comma 4, del TICA, di indicare un punto esistente della rete al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione

DELIBERA

1. di respingere, per i suesposti motivi, i reclami presentati dalla Ditta individuale Gioia Angelo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., in relazione alle pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni